



TRIBUNALE DI FERMO

DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

R.G. 2/2021-Accordo di composizione della crisi

Il Giudice

- visto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore GIUSTOZZI DAVIDE (cod. fisc.: GST DVD 85P26I156F), nato a San Severino Marche (MC) il 26/09/1985 e residente in Montegranaro (FM), via del Castello 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Torretti, giusta delega in atti;

- esaminata la documentazione allegata, compresa quella, da ritenersi esaustiva, prodotta in ottemperanza al decreto interlocutorio emesso in data 18.10.2022 e relativa all'obbligazione assunta dai terzi datori della somma specificata nello stesso decreto;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis l. 3/2012;

- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;

- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;

- la proposta in particolare soddisfa anche i requisiti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

- valutata alresi', oltre alla completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, l'insussistenza di atti di frode (non

si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

P.Q.M.

Visto l'art. 10 della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, fissa l'udienza del 4 luglio 2023 ore 12.15, disponendo che il professionista designato con funzioni di O.C.C. proceda alla comunicazione della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale entro tre giorni dalla comunicazione, a cura del professionista designato, con esclusione dei dati sensibili (es. condizioni personali e di salute).

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Fermo, il 08/05/2023

Il Giudice

dott.ssa Sara Marzialetti